

6 aprile 2017



## **CORRETTIVO APPALTI**

**Correttivo, alt su subappalti e lavori in house delle autostrade nel parere delle Camere**

*www.ediliziaeterritorio.ilssole24ore.com del 6/04/2017*

**Sul Ppp il Consiglio di Stato sbaglia, rischiamo di «buttarla in caciara»**

*www.ediliziaeterritorio.ilssole24ore.com del 6/04/2017*

**Bene la gestione anti-corrruzione nelle Pa, più coraggio su Soa e garanzie delle imprese**

*www.ediliziaeterritorio.ilssole24ore.com del 6/04/2017*

## **TERREMOTO**

**Il decreto terremoto è legge. Le 38 novità principali per le imprese e progettisti**

*www.ediliziaeterritorio.ilssole24ore.com del 6/04/2017*

**Il terzo Decreto Terremoto è legge: tutte le novità per i professionisti**

*www.ingenio-web.it del 6/04/2017*

## **AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA**

**Autorizzazione paesaggistica: dal 6 aprile 2017 in vigore la procedura semplificata**

*www.lavoripubblici.it del 6/04/2017*

## **ROTTAMAZIONE CARTELLE**

**Equitalia, rottamazione per 8,3 miliardi**

*www.quotidiano.ilssole24ore.com del 6/04/2017*

**Rottamazione da otto miliardi**

*Italia Oggi - Diritto & Fisco pag. 27 del 6/04/2017*

## **ACCERTAMENTI FISCALI**

**Atti fiscali via Pec, conto alla rovescia**

*www.quotidiano.ilssole24ore.com del 6/04/2017*

**Firma «digitale» a rischio nullità**

*www.quotidiano.ilssole24ore.com del 6/04/2017*

## **DICHIARAZIONI**

**Fondi complementari, più righe per la deducibilità**

*www.quotidiano.ilssole24ore.com del 6/04/2017*

Quotidiano del Sole 24 Ore

# Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

06 Apr 2017

## Correttivo, alt su subappalti e lavori in house delle autostrade nel parere delle Camere

Mauro Salerno

Stop all'estensione dei subappalti e alle deroghe sui lavori in house dei concessionari autostradali. No agli appalti integrati e alle aggiudicazioni al massimo ribasso motivate da ragioni d'urgenza. Ridotta 12 mesi la deroga per le gare sui progetti definitivi già approvati. Via il Durc per congruità, mentre passano le richieste dei Comuni di riservare una quota di partecipazione in gara alle Pmi locali e di semplificare l'invio dei documenti di programmazione. Sul fronte delle concessioni arrivano i 12 mesi in più chiesti dal ministro Graziano Delrio per l'avvio delle gare delle concessioni in scadenza, insieme alla norma che apre un varco alla soluzione in house per Autobrennero e Autovie venete.

Sono alcuni dei punti-chiave del parere sul correttivo appalti che il Parlamento approverà oggi. Il documento è alle ultime limature. Dunque modifiche sono ancora possibili, ma l'impianto messo a punto dai relatori Stefano Esposito e Raffaella Mariani è già abbastanza consolidato, in vista dell'approvazione finale - sullo stesso testo - prevista per oggi nelle due commissioni di Senato e Camera.

Non sono poche le condizioni poste dai parlamentari per il parere positivo sul decreto Correttivo che il governo deve varare entro il 19 aprile. Il parere toccherà tutti i punti nevralgici affrontati corso della discussione (e delle audizioni) : dal subappalto ai lavori in house, dall'appalto integrato al massimo ribasso, dall'albo dei commissari di gara alle semplificazioni per le manutenzioni fino ai costi della manodopera.

### Subappalto

Sul subappalto il Parlamento chiede al governo di mantenere l'assetto attuale del codice. Dunque confermando il tetto del 30% da calcolare sull'intero ammontare dell'appalto, invece di limitarlo alle sole categorie prevalenti. In più arriva la richiesta di chiarire che i lavori potranno essere subappaltati soltanto alle imprese qualificate a eseguirli. Precisazioni arrivano anche sull'obbligo di indicare la terna di subappaltatori con l'offerta. L'indicazione, in base al parere, è necessaria per tutti gli appalti soprasoglia e - indipendentemente dal valore del contratto - per tutte le attività a rischio di infiltrazione mafiosa.

### Massimo ribasso

Sui criteri di aggiudicazione si va verso la richiesta di cancellare l'autorizzazione a usare il massimo ribasso per questioni di urgenza, aggiungendo un tetto del 30% al punteggio attribuibile allo sconto economico nelle offerte economicamente più vantaggiose. Non passa la norma che autorizzerebbe l'esclusione automatica delle offerte anomale sotto al milione di euro. Ma su questo punto specifico potrebbe quanto meno arrivare l'indicazione al Governo di trovare uno strumento alternativo per autorizzare l'utilizzo di questa formula di semplificazione in

modo da rendere assolutamente non predeterminabile la soglia di anomalia, a garanzia della massima trasparenza delle procedure.

### Lavori in house e concessioni

Come si era intuito in corso di discussione, dal Parlamento arriverà la richiesta di eliminare tutte le deroghe previste dal correttivo sui lavori in house dei concessionari. Vengono poi previsti 12 mesi in più per avviare le gare per le concessioni in scadenza (sulla base di progetti di fattibilità e non di un semplice quadro di esigenze) e di una soluzione per dare copertura normativa all'assegnazione in house di alcune concessioni autostradali, tramite la formula del controllo analogo esercitato dal ministero delle Infrastrutture per mezzo di uno speciale comitato.

### Appalto integrato

Via la deroga che consentirebbe di assegnare insieme progetto e lavori per questioni di urgenza. Ridotta a 12 mesi la "sanatoria" per mandare in gara i progetti definitivi già approvati - in via definitiva dall'organo competente - alla data del 19 aprile 2016. Sempre sul fronte della progettazione viene poi precisato un tetto di 2,5 milioni per le opere di manutenzione che potranno essere appaltate sulla base di un progetto semplificato. Inoltre si precisa che la semplificazione potrà riguardare solo i lavori di manutenzione ordinaria ( e non anche quelli di manutenzione straordinaria).

### Gli altri punti

Il parere dovrebbe poi dar via libera alle richieste dei Comuni sulla semplificazione dell'invio dei documenti di programmazione e sulla riserva del 50% per la partecipazione alle gare delle Pmi locali. Ok anche alle richieste del presidente dell'Anac Raffaele Cantone di evitare la compartimentazione regionale dell'albo dei commissari di gara e di applicare a tutti gli arbitrati avviati dopo l'entrata in vigore delle nuove regole le norme più severe previste dal nuovo codice. Ascoltato anche il suggerimento di eliminare il Durc per congruità per non affrontare rischi di rallentamento delle operazioni di appalto. Per definire i costi standard l'Anac potrà contare sull'ausilio dell'Istat.



P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

# Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

06 Apr 2017

## Intervento/1. Sul Ppp il Consiglio di Stato sbaglia, rischiamo di «buttarla in caciara»

Claudio Lucidi (rappresentante Anci)

Il parere del Consiglio di Stato sul decreto correttivo al Codice degli appalti e delle concessioni, nella parte relativa ai contratti di partenariato pubblico privato, sembra delineare una diversa caratterizzazione del canone di disponibilità previsto dal comma 4 dell'art. 180.

Secondo le vigenti disposizioni, il contratto di PPP, remunerato attraverso un canone, si caratterizza rispetto ad altri contratti di partenariato pubblico privato, per la circostanza che il soggetto privato si assume il rischio di disponibilità, vale a dire il rischio connesso alla messa a disposizione del committente di un'opera o di un servizio secondo parametri prestazionali (Key Performance Indicators) prestabiliti in sede di gara. Laddove a fronte dell'assunzione del rischio dovesse rivelarsi insufficiente o scarsa la disponibilità dell'opera (intesa come utilizzazione) o del servizio (inteso come erogazione), il soggetto fruitore deve poter ridurre proporzionalmente il canone a proprio carico.

In tal senso il contratto di PPP, se rispetta il principio del trasferimento del rischio di disponibilità in capo all'operatore privato, non rileva ai fini contabili (off balance). Pertanto non vi è dubbio che questa nuova tipologia di contratti per opere e servizi pubblici, rappresenta una valida alternativa al più tradizionale appalto ed è prevedibile che molte amministrazioni vi ricorreranno.

**Il nuovo Codice**, in recepimento della Direttiva Europea, individua nel contratto la sede dove definire in modo puntuale le intensità di variazione delle prestazioni rispetto ai corrispondenti parametri prestazionali in corrispondenza dei quali si procede in modo proporzionale alla decurtazione automatica del canone di disponibilità

Secondo dei modelli adottati da alcune amministrazioni aggiudicatrici, **il canone di disponibilità** è corrisposto per intero se c'è esatta coincidenza tra prestazione resa e corrispondente parametro prestazionale, per converso si riduce automaticamente in presenza di una prestazione che si colloca tra un livello obiettivo e un livello minimo; infine si riduce ulteriormente, a titolo di penalità (che in tal senso rileva anche ai fini della risoluzione) se la prestazione resa è al di sotto dei prestabiliti livelli minimi. L'applicazione delle penalità, a differenza della riduzione automatica, comporta l'instaurarsi di un contraddittorio con l'operatore economico.

Questa impostazione presuppone l'individuazione di **key performance indicators** misurabili quantitativamente in modo tale che la variazione del canone rappresenti una funzione delle prestazioni rese; la sua eventuale riduzione, inoltre, non deve essere neutra rispetto alle aspettative di rendimento cristallizzate nel PEF: solo in questo modo il rischio di disponibilità è effettivamente trasferito al soggetto privato.

Pertanto, secondo l'attuale disposizione normativa, la riduzione del canone deve essere sempre

"significativa".

In questo contesto si colloca la previsione del vigente articolo 180, **comma 3** laddove stabilisce che la valutazione dei rischi e la loro allocazione deve essere effettuata ex ante e diventare parte del contratto. Tra questi rischi sono ricompresi quelli derivanti da eventi che si potrebbero definire di forza maggiore per i quali le parti possono individuare forme di mitigazione pattizamente stabilite in modo da conferire "certezza" giuridica al contratto e ridurre o addirittura eliminare l'esposizione al rischio per fatti non imputabili all'operatore economico (ultimo periodo del comma 3) e quindi non procedere o procedere solo parzialmente alla riduzione del canone.

**La proposta di modifica dell'art. 180** alla luce della **lettura operata dal Consiglio di Stato**, cambia completamente il paradigma nel senso che:

- 1)Le variazioni del canone devono essere sempre "non significative" se l'evento non è imputabile all'operatore economico, a prescindere da come le parti avrebbero voluto e potuto regolamentare contrattualmente "ex ante" l'imputabilità.
- 2)La valutazione di come gestire i rischi non diventa più clausola contrattuale predefinita ma di volta in volta occorrerà verificare se l'evento che ha causato la indisponibilità dell'opera sia imputabile o meno all'operatore economico instaurando presumibilmente un vero e proprio contenzioso, in fase di esecuzione della concessione.

Insomma, niente di nuovo rispetto alla "secolare" tradizione italica la cui tendenza a buttarla in "caciara" ancora una volta fa capolino nonostante il tentativo delle norme europee e del vigente codice di invertire il senso di marcia privilegiando la fase di analisi preliminare del progetto (inteso ovviamente anche come progetto economico-finanziario) al fine di mediare, quanto più possibile, le conflittualità insorgenti in fase di esecuzione.

Di tante modifiche che si rendono necessarie al codice degli appalti e delle concessioni quella di cui forse se ne sente meno l'esigenza è proprio quella che va a modificare il vigente art. 180.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

# Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

06 Apr 2017

## Intervento/2. Bene la gestione anti-corruzione nelle Pa, più coraggio su Soa e garanzie delle imprese

Filippo Trifiletti\*

La nuova normativa sui contratti pubblici, varata nell'aprile 2016, è giunta ad un momento cruciale, costituito dal decreto correttivo che – come previsto dalla stessa legge delega – va adottato entro un anno dall'entrata in vigore della riforma. Si tratta di un "fine tuning" delle nuove disposizioni alla luce delle criticità manifestate dagli stakeholder istituzionali e dagli operatori del settore.

Le nuove norme comprendono diverse disposizioni che, nell'ottica di promuovere lo sviluppo in termini qualitativi del mercato dei contratti pubblici, richiamano in vario modo il sistema di accreditamento, disciplinato dal Regolamento (Ce) n. 765 del 2008, e le valutazioni di conformità rilasciate da organismi accreditati.

Si pensi, ad esempio, all'art. 82, che per la dimostrazione della conformità ai requisiti o criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, da facoltà alle stazioni appaltanti di richiedere «certificati o relazioni di prova», rilasciati da soggetti accreditati ai sensi del Regolamento (Ce) n. 765 del 2008. La norma, recependo letteralmente gli articoli 44 e 62 rispettivamente delle direttive europee n. 24 e 25 del 2014, consente di cogliere i vantaggi della valutazione di conformità accreditata, affidata ad un sistema indipendente, credibile e internazionalmente riconosciuto, che garantisce il libero accesso a operatori stranieri grazie al mutuo riconoscimento delle valutazioni di conformità e, grazie al ricorso a norme tecniche, mette a disposizione delle stazioni appaltanti che vi fanno riferimento un pacchetto di requisiti considerati best practices nello specifico ambito.

Le valutazioni di conformità accreditate sono, quindi, uno strumento di reale semplificazione dei compiti dei soggetti pubblici coinvolti nella gestione degli appalti, poiché esternalizzano ed oggettivizzano la definizione dei requisiti e la loro verifica. Perché si possa beneficiare di tale semplificazione senza rinunciare al rigore e all'affidabilità delle valutazioni è, però, indispensabile l'utilizzo di un corretto linguaggio tecnico, anche allo scopo di prevenire o minimizzare il contenzioso. Le valutazioni di conformità, così come delineate nel citato Regolamento (Ce) n. 765 del 2008, sono infatti disciplinate da un quadro di norme internazionali. Pertanto, laddove i richiami del diritto interno non utilizzino il medesimo linguaggio e si pongano in apparente contrasto con le citate logiche, la coerenza e l'efficacia del sistema normativo risultante ne sarebbero fortemente compromesse.

In effetti, il Dlgs. 50/2016, se da un lato compie alcuni passi in avanti, d'altro canto presenta ancora diverse imprecisioni terminologiche, rese più gravi dalla mancanza, all'art. 3, delle definizioni di «valutazione di conformità» e di «accreditamento».

Lo stesso richiamo a «certificati o relazioni di prova» del citato art. 82 rappresenta un'imprecisione che, seppure presente anche nel testo delle direttive, si potrebbe correggere col termine onnicomprensivo di «valutazioni di conformità»; queste infatti comprendono certificati di sistemi di gestione, prodotto, servizio, personale; rapporti di taratura, ispezione, prova e verifica, nonché i certificati di accreditamento, che possono essere a loro volta un mezzo di prova di requisiti richiesti dal bando (si pensi all'affidamento di servizi di ispezione, per i quali i candidati devono possedere un certificato di accreditamento in conformità alla norma Uni Cei En Iso/Iec 17020).

Lo schema di correttivo accoglie invece il suggerimento – proposto anche da Accredia - che consente di sfruttare i vantaggi delle valutazioni di conformità accreditate per l'ambizioso obiettivo rappresentato dal nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti. All'art. 38 comma 4 del Codice, difatti, dovrebbe essere inserita dal correttivo, tra i requisiti premianti, anche la presenza di sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione in accordo alla norma Uni Iso 37001, certificati da Organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del Reg. (CE) n. 765 del 2008.

Dal lato, invece, della qualificazione degli operatori economici, in particolare del settore delle costruzioni, il decreto correttivo, sembra voler perdere l'occasione di intervenire a monte, con una norma primaria, sui requisiti delle Soa in modo che ne siano garantite l'indipendenza e la terzietà, oltre che la professionalità. Senza stravolgere il sistema attuale si sarebbe potuto, difatti, prevedere che l'autorizzazione ad operare quali Soa da parte dell'Anac avvenisse previo accreditamento delle stesse in base alla norma Uni Cei En Iso Iec 17020 per gli organismi di ispezione, anche per consentire ad Anac di concentrarsi sull'attività di vigilanza delle Soa, piuttosto che sui requisiti di sistema delle stesse. La proposta, peraltro, sarebbe in linea con quanto la stessa Anac ha espresso nella Determinazione n. 4 del 23/04/2014, che richiama la citata norma Uni Cei En Iso Iec 17020 per l'individuazione dei requisiti di funzionamento delle Soa.

Perplessità si esprimono per la proposta di modifica dell'attuale art. 93 del Codice contratti in materia di garanzie per la partecipazione alle gare. Nonostante siano stati accolti nello schema di decreto correttivo alcuni positivi emendamenti – proposti anche da Accredia – il comma 7 dell'articolo 93 del codice, così come risulterebbe emendato, nel richiamare una serie di certificazioni che, ove possedute dai concorrenti, danno diritto ad una riduzione dell'importo delle garanzie da prestare per la partecipazione alla gara, sembra richiedere un certificato emesso da Organismo accreditato (con formula per la verità piuttosto involuta che si era suggerito di modificare) solo per chi adotti un sistema Iso 9001, ma non per chi adotti un sistema conforme alla norma Iso 14001, che, ai fini dell'ottenimento della riduzione, è equiparato a una registrazione Emas. L'omissione del riferimento all'accREDITamento, in questo caso, è ancora meno comprensibile, considerando che per ottenere la registrazione Emas è necessario che l'operatore sia stato verificato da un Organismo accreditato. Medesime considerazioni potrebbero farsi per le altre norme tecniche citate nel prosieguo dell'articolo 93.

Ciò introduce un altro tema particolarmente delicato e complesso, costituito dai limiti nei quali sia possibile consentire agli operatori economici di fare riferimento (per la qualificazione, per la riduzione delle garanzie ed anche per la comprova dei requisiti) a «certificazioni» rilasciate da organismi non accreditati (e, dunque, non verificati da alcuno) o a mezzi di prova alternativi ed asseritamente equivalenti alle valutazioni di conformità, come previsto dallo stesso articolo 82.

La normativa dovrebbe guidare rigorosamente le stazioni appaltanti nella valutazione dei motivi di impossibilità di accesso alla certificazione rilasciata da organismi accreditati, che giustifica – ai sensi del comma 2 dell'art. 82 citato - l'utilizzo di mezzi di prova alternativi, circoscrivendo i casi di mancato accesso al sistema realmente non imputabili all'operatore economico. Per gli

operatori italiani, dato che Accredia ha attivato schemi di accreditamento per tutte le norme armonizzate disponibili, tali casi dovrebbero risultare molto limitati.

Inoltre, perché il criterio di «equivalenza» non venga applicato in modo gravemente distorsivo della parità di trattamento e lesivo della concorrenza, dovrebbe necessariamente prevedersi che chi fornisce i mezzi alternativi di prova sia tenuto a garantire professionalità, terzietà e indipendenza in grado pari ad un Organismo di valutazione della conformità accreditato. Diversamente, appare evidente che finirebbero per essere considerati «equivalenti» mezzi di prova molto meno oggettivi ed affidabili di quelli costituiti dalle valutazioni di conformità rilasciate da organismi accreditati.

Il Governo, dopo i pareri di Parlamento, Regioni e Consiglio di Stato, varerà un provvedimento che difficilmente potrà accontentare le istanze di tutti; in quest'ottica il ruolo terzo e super partes di Accredia quale ente tecnico a supporto della Pubblica Amministrazione, delle Imprese e dei cittadini, non verrà mai meno.

*\*Direttore generale Accredia*



P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved



Quotidiano del Sole 24 Ore

# Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

06 Apr 2017

## Il decreto terremoto è legge. Le 38 novità principali per le imprese e progettisti

Massimo Frontera

È arrivato ieri sera dal Senato, con voto di fiducia chiesto dal Governo, il via libera definitivo alla conversione in legge, con modificazioni, del terzo decreto terremoto, il Dl 9 febbraio, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (ddl n. 2756), nel testo approvato dalla Camera. I voti favorevoli sono stati 153, 104 contrari e un astenuto.

Questo terzo provvedimento, scritto dopo le nuove scosse del 18 gennaio, contiene diverse novità rispetto al precedente quadro normativo. A queste si aggiungono numerose integrazioni e modifiche approvate nel corso della discussione nella Commissione Ambiente della Camera.

Oltre che complessivamente ci sono diverse misure nuove che impattano sull'attività di uscita dall'emergenza e - soprattutto - della ricostruzione. In parallelo va avanti il lavoro della struttura commissariale, guidata da Vasco Errani, che forse già entro questa settimana sarà in grado di pubblicare un'ordinanza di particolare importanza, quella per la ricostruzione "pesante" delle abitazioni, cioè di fatto il cuore della ricostruzione edilizia nelle aree danneggiate o distrutte dalle varie scosse sismiche. Intanto il governo, ha annunciato un consistente "pacchetto" mirato in gran parte al rilancio socio-economico del Centro Italia. Pacchetto che, secondo quanto annunciato dal presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, assumerà la forma di un nuovo decreto legge da approvare a metà aprile.

Ecco intanto le misure sulla ricostruzione previste dal decreto appena convertito in legge.

### 1) Ampliamento del cratere

A seguito dei danni causati dalle nuove forti scosse e dalle nevicate di gennaio, sono stati aggiunti altri nove comuni - Barete (Aq); Cagnano Amiterno (Aq); Pizzoli (Aq); Farindola (Pe); Castelcastagna (Te); Colledara (Te); Isola del Gran Sasso (Te); Pietracamela (Te) e Fano Adriano (Te).- tutti in territorio d'Abruzzo, alla lista dei comuni del cratere, il cui numero complessivo sale a 140.

### 2) Microzonazione sismica, solo a professionisti iscritti all'albo

Una novità importante - all'insegna della prevenzione - è quella che riguarda gli studi di microzonazione sismica di terzo livello. L'iniziale finanziamento di 5 milioni del decreto è stato portato a 6,5 milioni nel corso della discussione parlamentare, anche perché è cresciuto il numero dei comuni del cratere cui si applica. Secondo una modifica inserita alla Camera, gli studi possono essere affidati (a trattativa privata) solo a «professionisti iscritti agli albi degli ordini o dei collegi professionali».

### 3) Ricostruzione pubblica, trattativa privata fino a 209mila euro

I servizi di progettazione per la ricostruzione pubblica potranno essere affidati a trattativa

privata - previa gara informale tra cinque operatori - fino all'importo della soglia comunitaria, cioè 209mila euro, cioè più del doppio rispetto al limite di 100mila euro fissato dal codice.

#### **4) Progetti di opere pubbliche sul mercato solo se manca personale interno**

Comuni, province, unioni di comuni o unioni montane possono affidare incarichi di progettazione all'esterno «esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente» oppure proveniente dal nuovo personale assegnato per rinforzare le strutture tecniche dell'ente locale.

#### **5) Pianificazione urbanistica affidata ai comuni , con partecipazione pubblica**

Non saranno più gli uffici speciali della ricostruzione a redigere la pianificazione urbanistica attuativa - con relativi piani finanziari - per la ricostruzione dei territori danneggiati, bensì il Comune, sia pure con l'aiuto dell'ufficio speciale. È quanto prevede una modifica sempre introdotta alla Camera. Prevista anche la partecipazione dei cittadini al percorso della pianificazione, con modalità che dovranno essere definite con ordinanza commissariale.

#### **6) Infrastrutture ambientali, si aggiungono sentieri e ciclabili**

Nel programma delle infrastrutture ambientali fanno ingresso anche gli interventi per il ripristino della sentieristica nelle aree protette e per il recupero e l'implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali di turismo lento.

#### **7) Più facile la delocalizzazione temporanea extra-comunale**

Per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche e produttive in un altro comune, basterà l'ok di entrambi gli enti locali: di partenza e di "atterraggio".

#### **8) Sisma 2009 all'Aquila, estesa l'anticipazione del 20%**

L'anticipazione del 20% del prezzo degli appalti viene estesa anche agli interventi per la ricostruzione dell'Aquila, inclusi gli appalti privati

#### **9) Opere di urbanizzazione a trattativa privata senza bando per le strutture di emergenza**

Le quattro regioni interessate (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) o i comuni interessati potranno affidare le urbanizzazioni primarie e secondarie per allestire le strutture di emergenza con procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, aggiudicando l'appalto con il criterio del massimo ribasso. La procedura vale per le casette (Sae) ma anche per i moduli non residenziali e per le strutture a uso agricolo o per allevamento.

Le imprese da invitare alla trattativa privata vengono sorteggiate tra le imprese iscritte all'Anagrafe Antimafia o negli elenchi regionali, sempre che l'impresa sia iscritta all'Anagrafe oppure alle white list prefettizie.

#### **10) Ricostruzione privata, nel contributo anche finiture e impianti**

Il contributo statale per la ricostruzione privata viene esteso anche agli impianti (oltre che alle finiture interne ed esterne) dell'immobile danneggiato.

#### **11) Ricostruzione privata extra-crateri, la richiesta parte dai proprietari**

Nei comuni fuori dal cratere (cioè non compresi nei 140 comuni elencati) non sarà più il commissario a individuare gli immobili cui concedere lo stesso contributo spettante agli immobili dentro il cratere, ma saranno gli stessi proprietari che potranno chiedere il contributo. Diversamente dai terremotati dei comuni del cratere, i proprietari di immobili danneggiati fuori dal cratere devono comunque dimostrare il nesso di causalità, tra sisma e danno, con perizia asseverata.

**12) Sisma 2012, "salvi" i subappaltatori di imprese in concordato**

Viene concessa la possibilità che i subappaltatori impegnati nelle opere di ricostruzione per i danni causati dal sisma dell'Emilia Romagna chiedano il pagamento diretto nel caso in cui il titolare dell'appalto chieda l'ammissione al concordato.

**13) Arriva il "piano chiese" del commissario per le riparazione degli immobili**

Per assicurare la continuità del culto, le diocesi (o comunque proprietari, possessori o detentori delle chiese) potranno - contestualmente agli interventi di messa in sicurezza - effettuazione di ulteriori interventi finalizzati alla riapertura delle chiese, dentro e fuori il cratere (con modalità da definire con ordinanze commissariali). Le diocesi, sempre contestualmente agli interventi di messa in sicurezza e per la fruizione, potranno eseguire anche interventi «di natura definitiva economicamente più convenienti nel complesso, ma comunque nei limiti di importi massimi stabiliti con apposita ordinanza commissariale», previa autorizzazione del Mibact valutazione della congruità dei costi complessivi da parte del competente Ufficio speciale per la ricostruzione. La lista delle chiese inagibili sulle quali saranno autorizzati gli interventi sarà individuato con ordinanza del Commissario Errani.

**14) Finanziamenti a micro imprese e Pmi anche per il 2017**

I finanziamenti agevolati alle micro imprese e alle piccole e medie imprese previsti per il 2016 vengono confermati anche per il 2017. Si tratta di prestiti agevolati fino a 30mila euro per la nascita di nuove imprese e fino a 600mila euro alle imprese che operano i settori specifici (prodotti agricoli, artigianato, industria, servizi alla persona, commercio e turismo). Al primo tipo di finanziamento agevolato viene assegnato almeno il 70% dei fondi disponibili per questa misura.

**15) Riparazione danni lievi, termine definitivo fissato al 31 luglio 2017**

I soggetti interessati alla riparazione dei danni lievi hanno tempo fino al 31 luglio prossimo per presentare agli uffici speciali per la ricostruzione i documenti richiesti dalla procedura (fissata dalle ordinanze commissariali). Gli interventi - ma questa non è una novità - possono essere invece immediatamente avviati. Il superamento del termine del 31 luglio fa decadere il diritto a chiedere il contributo.

**16) Piano scuole/1. Gare a trattativa privata senza bando**

Le 21 scuole incluse nella lista del piano stralcio del commissario Errani voluto per realizzare gli edifici permanenti in tempo per l'anno scolastico 2017-2018, potranno essere aggiudicati a trattativa privata senza pubblicazione del bando interpellando almeno cinque imprese. Si tratterà di appalti integrati su progetto definitivo.

**17) Piano scuole/2. Niente bandi, progettazione in house**

Mentre la progettazione esecutiva delle 21 nuove scuole sarà a cura dell'impresa aggiudicataria dell'appalto integrato, la progettazione definitiva viene tutta svolta in house. Gli incarichi - peraltro già completati, visto che le gare andranno in appalto tra la fine di aprile e l'inizio di maggio - sono affidati ai tecnici della struttura commissariale o degli uffici speciali per la ricostruzione provenienti da Invitalia o Fintecna.

**18) Per la nuova residenza studentesca a Teramo tre milioni di euro**

L'Azienda per il diritto allo studio universitario di Teramo ha ricevuto tre milioni di euro per la realizzazione della nuova residenza studentesca.

**19) Sull'approvazione progetti di opere pubbliche, Beni culturali e privati, competenze distinte tra commissario e Regioni**

È stata definita una "spartizione" più netta delle competenze tra Commissario e i quattro presidenti regionali. Si evince dalla riscrittura della norma che definisce le competenze della Conferenza Permanente (presieduta dal commissario Errani, con rappresentanti di Regioni, Enti parco e ministeri) e Conferenze regionali (già conferenza "paritetica", presieduta dal presidente regionale in qualità di vicecommissario).

Si prevede che la Conferenza permanente si occupi dell'approvazione dei progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori relativi ai beni culturali, la cui determinazione conclusiva del procedimento non debba prevedere il rilascio del permesso di costruire (titolo proprio dell'intervento edilizio privato).

Nelle conferenze regionali vengono valutati e discussi gli interventi privati; e poi anche quelli attuati dalle regioni e dalle Diocesi sui quali è necessario esprimere pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.

Alla conferenza permanente vengono sottratti i compiti di direzione, coordinamento e controllo delle operazioni di ricostruzione, nonché la decisione in ordine agli atti di programmazione, di pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli interventi e di approvazione dei progetti. Competenze che vengono condivise con i presidenti delle regioni perché demandate alla Cabina di coordinamento (costituita appunto dal commissario e dai vicecommissari, oltre al capo della protezione civile).

#### **20) Macerie/1. Più competenze affidate alle Regioni**

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione ciascuna regione dovrà predisporre il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dall'attività della ricostruzione.

#### **21) Macerie/2. Conferimenti anche agli impianti recupero**

Oltre al conferimento ai centri di raccolta comunali e ai siti di deposito temporaneo, le macerie potranno essere conferite direttamente anche agli impianti di recupero (R13 e R5), sempre che le caratteristiche delle macerie lo consentano.

#### **22) Macerie/3. Impianti mobili, utilizzabili anche per il recupero**

Gli impianti mobili per trattamento dei rifiuti potranno essere utilizzati non solo per la separazione dei rifiuti ma anche per loro riutilizzo (attraverso operazioni individuate dal codice R5)

#### **23) Rocce e terre da scavo, gestione in deroga**

Viene concessa una deroga al codice unico ambientale per la gestione delle terre e rocce da scavo prodotte per l'allestimento dei moduli abitativi e di qualsiasi altra opera provvisoria connessa all'emergenza.

#### **24) Primi indennizzi (23 milioni) al danno indiretto delle imprese**

Viene previsto un monte risorse di 23 milioni (per il 2017) per concedere contributi alle imprese che hanno registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici una riduzione del fatturato annuo di almeno il 30% rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. La misura è riservata alle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché le imprese che svolgono attività agrituristica. Criteri, procedure e modalità di concessione e calcolo del contributo e riparto delle risorse tra le Regioni interessate sono stabiliti con decreto Mise-Mef entro 60 giorni. I contributi vengono concessi dai presidenti di regione (in qualità di vicecommissari).

#### **25) Direttore dei lavori, giro di vite su incompatibilità**

Sempre più severa la disciplina sulle cause di incompatibilità all'incarico di direttore dei lavori. L'incompatibilità del direttore dei lavori viene estesa - oltre che ai rapporti di parentela con i titolari dell'impresa stessa - anche ai rapporti di coniugio, di affinità ovvero ai rapporti derivanti da unioni civili. Inoltre il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici con le imprese invitate a partecipare.

#### **26) Spese tecniche, compensi più alti per i piccoli interventi**

Viene rivisto il calcolo del contributo per le spese tecniche da riconoscere al progettista. Rispetto alla quota di contributo fisso del 10%, si consente un compenso differenziato: 1) incrementabile fino al 12,5% per i lavori fino a 500mila euro di importo; 2) abbassato al 7,5% per tutti i lavori oltre i due milioni di euro.

#### **27) Sospensione termini dei versamenti tributari e ambientali**

La sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari già prevista per il 2016 viene prorogata fino al 30 novembre 2017. La sospensione riguarda anche la notifica delle cartelle di pagamento e la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme dovute all'Inps, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, inclusi enti locali.

#### **28) Presentazione del Mud da parte delle imprese**

La presentazione del Mud (modello unico di dichiarazione ambientale) viene prorogata al 31 dicembre 2017. Ma si concede alle imprese anche di non presentare il Mud (limitatamente al 2017), in caso di perdita dei dati.

#### **29) Schede Aedes, niente tetto i progettisti**

I professionisti iscritti agli ordini (o ai collegi) e iscritti all'apposito elenco speciale potranno acquisire liberamente incarichi per la verifica di agibilità post-sismica attraverso la compilazione delle schede Aedes, con apposito compenso. Serve anche una abilitazione all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia. Gli incarichi per la compilazione delle schede Aedes non rilevano ai fini del tetto massimo fissato per legge per evitare la concentrazione degli incarichi.

#### **30) Acquisto di case in alternativa ai moduli temporanei Sae**

In alternativa all'assegnazione delle "casette", è stata prevista la possibilità di assegnare alloggi esistenti, acquistati sul mercato. La norma prevede che siano le regioni a fare una ricognizione di eventuali case disponibili da dare a chi ha la sua casa distrutta o danneggiata. Dopo l'utilizzo, l'appartamento viene acquisito al patrimonio Erp regionale.

La ricognizione del fabbisogno viene fatta dalla regione in raccordo con i comuni interessati. La congruità del prezzo deve essere valutata dal capo della protezione civile.

#### **31) Casa Italia, nasce dipartimento a Palazzo Chigi**

Viene istituito un apposito dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri «per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia"», con una dote di 1,3 milioni per il 2017 e 2,512 per il 2018. Previsti tre dirigenti di prima fascia (un capodipartimento e due vice) e tre dirigenti di seconda fascia. Tra le finalità c'è quella di «sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici».

#### **32) Alle imprese credito di imposta per acquisto di macchinari**

Vengono stanziati 20 milioni per il 2017 e 23,9 milioni per il 2018 per sostenere gli investimenti

delle imprese nei comuni del cratere attraverso il credito d'imposta. Il sostegno serve per acquistare beni strumentali nuovi.

### **33) Le verifiche su ospedali sono limitate alla «tenuta sismica»**

Le verifiche sugli ospedali (da concludere entro 18 mesi) devono essere condotte dalle Regioni limitatamente alle verifiche tecniche di tenuta sismica, da eseguire in base a una apposita ordinanza della Protezione civile di concerto con Mef e Mit.

### **34) Permessi di costruire, istruttoria anche dei Comuni in forma associata**

Anche i Comuni in forma singola o associata possono curare l'istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, a condizione che ne venga data comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e che sia assicurato il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo. L'autorizzazione spetta comunque al singolo comune.

### **35) Riparazione immobili pubblici/1**

Tra gli interventi che possono beneficiare dei contributi per la ricostruzione pubblica ci potranno essere anche quegli immobili pubblici che possono essere ripristinati con interventi di miglioramento sismico entro il 31 dicembre del 2018, in modo da essere destinati all'alloggio delle famiglie. L'individuazione degli immobili è affidata ai presidenti delle Regioni in qualità di vicecommissari.

### **36) Fondi per le verifiche di vulnerabilità sismica sulle scuole (in zona 1 e 2)**

Viene prevista una apposita misura per effettuare le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici pubblici scolastici nelle zone sismiche a maggiore pericolosità (1 e 2), e anche per eseguire le progettazioni dei relativi, eventuali, interventi di adeguamento antisismico. Le risorse sono quelle statali stanziare dalla legge 107/2005 (art. 1, commi 161 e 165), come accertate con decreto Istruzione. Almeno il 20% delle risorse deve essere destinato ai comuni delle quattro regioni interessate dal sisma.

### **37) Anticipo di 300 milioni dal Mef , in attesa degli aiuti Ue**

il ministero dell'Economia è autorizzato ad anticipare fino a 300 milioni di euro per la tempestiva attivazione degli interventi nelle aree del centro Italia colpite dal sisma, in attesa che l'Unione europea provveda ad accreditare i contributi a carico del Fondo di solidarietà.

### **38) Risorse dell'8 per mille alla ricostruzione dei Beni culturali**

Viene stabilito che la quota parte delle risorse dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale relativa alla conservazione dei beni culturali, venga destinata agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti dal terremoto. La misura dura dieci anni e si riferisce al gettito delle donazioni a valere sui redditi dal 2016 al 2025.



INGENIO » [Elenco News](#) » Il terzo Decreto Terremoto è legge: tutte le novità per i professionisti

## Il terzo Decreto Terremoto è legge: tutte le novità per i professionisti

del 06/04/2017

*Decreto Terremoto tris: completata la conversione in legge col definitivo ok del Senato. Tra le novità principali, l'istituzione del nuovo dipartimento di casa Italia, il danno indiretto, le schede Aedes senza nessun tetto, le nuove spese tecniche, la delocalizzazione delle imprese del cratere semplificata e la responsabilità comunale sui piani di ricostruzione*

Il Senato della Repubblica ha [licenziato in via definitiva](#) il cd. **terzo Decreto Terremoto**, decreto-legge n.8 del 9 febbraio 2017, recante **nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017" - A.C. 4286**. Vediamo tutte le **novità salienti per professionisti e progettisti**.

### **Nuova Casa Italia**

Casa Italia diventerà un dipartimento di Palazzo Chigi che si occuperà della sicurezza delle aree urbane e dell'efficientamento energetico degli edifici. L'emendamento approvato stabilisce che il nuovo dipartimento dovrà occuparsi di ottimizzare gli strumenti volti alla valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo, in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica. Prevista una dotazione organica dirigenziale iniziale di tre posizioni di livello generale e di quattro posizioni di livello non generale e l'autorizzazione al reclutamento di 20 unità di personale non dirigenziale e di 4 unità di personale dirigenziale di livello non generale, tramite concorso. A livello di finanziamento, Casa Italia conterà su 1,3 milioni di euro per l'anno 2017 e di più di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

### **Ricostruzione: responsabilità totale ai comuni**

Saranno i comuni, e non gli Uffici speciali per la ricostruzione, ad avere la responsabilità di curare la pianificazione urbanistica per la ricostruzione. Gli enti locali potranno comunque avvalersi di tali uffici.

### **Ricostruzione privata extra-cratere: richiesta parte dai proprietari**

Nei comuni esclusi dal cratere non sarà più il commissario a individuare gli immobili cui concedere lo stesso contributo spettante agli immobili dentro il cratere, ma saranno gli stessi proprietari che potranno chiedere il contributo. Va comunque dimostrato il nesso tra causalità, sisma e danno tramite perizia asseverata.

### **Schede Aedes senza tetto**

I professionisti iscritti agli ordini (o ai collegi) e iscritti all'apposito elenco speciale potranno **acquisire liberamente incarichi per la verifica di agibilità post-sismica attraverso la compilazione delle schede Aedes, con apposito compenso**. Serve anche una abilitazione all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia. Gli incarichi per la compilazione delle schede Aedes non rilevano ai fini del tetto massimo fissato per legge per evitare la concentrazione degli incarichi.

### **Microzonazione sismica solo per iscritti all'albo**

Il finanziamento iniziale di 5 milioni del decreto è stato portato a 6,5 milioni nel corso della discussione parlamentare, anche perché è cresciuto il numero dei comuni del cratere cui si applica. Gli studi possono essere affidati, a trattativa privata, solamente a professionisti iscritti agli albi degli ordini o dei collegi professionali.

### **Riparazione danni lievi fino al 31 luglio**

C'è tempo fino al 31 luglio per presentare i documenti relativi alle riparazioni per danni lievi: gli interventi possono essere avviati immediatamente, dopo il 31 luglio non si può più chiedere il contributo.

### **Incompatibilità del direttore dei lavori?**

Si restringe il campo: l'**incompatibilità del direttore dei lavori viene infatti estesa - oltre che ai rapporti di parentela con i titolari dell'impresa stessa - anche ai rapporti di coniugio, di affinità ovvero ai rapporti derivanti da unioni civili**. Inoltre il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici con le imprese invitate a partecipare.

### **Danno indiretto**

Stanziati 23 milioni per il solo 2017 a sostegno delle imprese danneggiate - in particolare del settore del turismo e dei servizi - presenti nei comuni del cratere, "a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 40 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente". La misura richiede in ogni caso un'attuazione con decreto Sviluppo-Economia.

### **Spese tecniche**

Il calcolo del contributo per le spese tecniche da riconoscere al progettista viene rivisto: il compenso è concesso in via differenziata fino al 12,5% per i lavori fino a 500mila euro di importo; ed è abbassato al 7,5% per tutti i lavori oltre i due milioni di euro.

### **Urbanizzazione a trattativa privata senza bando?**

Le regioni Abruzzo, Umbria, Lazio e Marche o i comuni interessati potranno affidare le urbanizzazioni primarie e secondarie per allestire le strutture di emergenza con procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, aggiudicando l'appalto con il criterio del massimo ribasso. Il tutto vale per le casette (Sae) ma anche per i moduli non residenziali e per le strutture a uso agricolo o per allevamento: le imprese vengono sorteggiate tra quelle iscritte alle liste antimafia o negli elenchi regionali.

### **Credito di imposta**

Viene regolamentato il credito di imposta per investimenti, con ripartizione del beneficio per il 25% alle grandi imprese, per il 35% alle medie imprese e per il 45% alle piccole imprese. Copertura totale: 20 milioni nel 2017, 23,9 milioni nel 2018.

### **8 per mille ai Beni Culturali**

L'intero gettito statale dell'8 per mille (per un totale di 150-200 milioni l'anno per dieci anni) sarà destinato alla ricostruzione dei beni culturali danneggiati o distrutti dal terremoto che ha colpito il Centro Italia. Per il promotore dell'emendamento, Ermete Realacci, "l'importanza di questa misura è che si crea un gettito stabile e costante per dieci anni sul quale poter realizzare sicuramente il più grande "distretto del restauro" d'Europa e forse del mondo".

### **Semplificazione della delocalizzazione delle imprese**

Le imprese che si trovano nei comuni del cratere del terremoto potranno essere delocalizzate anche in tutta la provincia dove è ubicata la sede dell'attività economica o produttiva danneggiata dagli eventi sismici, o, nel caso di circoscrizioni territoriali contigue, nell'ambito della provincia limitrofa, anche se collocata in una diversa regione.



# Lavori Pubblici

Informazione tecnica **on-line**

## Autorizzazione paesaggistica: dal 6 aprile 2017 in vigore la procedura semplificata

06/04/2017

Entra in vigore oggi il **Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31** ([http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170213/Decreto-del-Presidente-della-Repubblica-13-febbraio-2017-n-31\\_17082.html](http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170213/Decreto-del-Presidente-della-Repubblica-13-febbraio-2017-n-31_17082.html)) (Gazzetta ufficiale n. 68 del 23 marzo 2017) per l'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata con il quale viene abrogato e sostituito il **D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139**.

Ricordiamo che il regolamento è costituito da 20 articoli e i seguenti 4 allegati:

- **Allegato A** ([http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170213/Decreto-del-Presidente-della-Repubblica-13-febbraio-2017-n-31\\_17082.html](http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170213/Decreto-del-Presidente-della-Repubblica-13-febbraio-2017-n-31_17082.html)) - Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica
- **Allegato B** ([http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170213/Decreto-del-Presidente-della-Repubblica-13-febbraio-2017-n-31\\_17082.html](http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170213/Decreto-del-Presidente-della-Repubblica-13-febbraio-2017-n-31_17082.html)) - Elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato
- **Allegato C** ([http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170213/Decreto-del-Presidente-della-Repubblica-13-febbraio-2017-n-31\\_17082.html](http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170213/Decreto-del-Presidente-della-Repubblica-13-febbraio-2017-n-31_17082.html)) - Fac simile istanza di autorizzazione paesaggistica con "procedimento semplificato"
- **Allegato D** ([http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170213/Decreto-del-Presidente-della-Repubblica-13-febbraio-2017-n-31\\_17082.html](http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170213/Decreto-del-Presidente-della-Repubblica-13-febbraio-2017-n-31_17082.html)) - Schema Relazione paesaggistica semplificata.

Entrando nel dettaglio è opportuno precisare che il nuovo Regolamento definisce in 2 allegati **la novità di 42 piccoli interventi esonerati dall'autorizzazione paesaggistica** (allegato A) ed amplia gli interventi di lieve entità per i quali si può ricorrere all'autorizzazione paesaggistica semplificata (allegato B) così come già precedentemente definito con il decreto n. 139/2010; in pratica, dunque, **nell'allegato A sono riportati gli interventi di lieve entità, soggetti a vincolo paesaggistico e per i quali non sarà necessaria alcuna autorizzazione** mentre, **nell'allegato B sono individuati gli interventi a procedura semplificata che, di fatto, sostituiscono quelli di cui all'allegato al previgente decreto n. 139/2010**.

Alla presente notizia oltre al testo definitivo del nuovo regolamento è allegata, anche una **tabella in cui è messa a confronto la nuova tabella B con la tabella allegata al regolamento del 2010** ([http://www.lavoripubblici.it/documenti2017/lvpb1/Tabella\\_confronto.pdf](http://www.lavoripubblici.it/documenti2017/lvpb1/Tabella_confronto.pdf)). Da questa tabella è possibile osservare come la gran parte di provvedimenti a procedura semplificata sono riproposti nella nuova tabella con la precisazione che i nuovi interventi con procedura semplificata possono essere condensate nelle voci:

- **B.9.** installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico architettonico o storico testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
- **B.13.** opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell'art. 143 del codice;
- **B.14.** interventi di cui alla voce A.12 dell'Allegato A da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici» ove si tratti di beni vincolati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. b) del Codice;
- **B.19.** installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attività produttive, o di collegamento tra i capannoni stessi, entro il limite del 10 per cento della superficie coperta preesistente;
- **B.30.** realizzazione di nuove strutture relative all'esercizio dell'attività ittica con superficie non superiore a 30 mq;
- **B.31.** interventi di adeguamento della viabilità vicinale e podereale eseguiti nel rispetto della normativa di settore;
- **B.32.** interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale da parte delle autorità competenti, ove eseguiti in assenza di piano paesaggistico regionale che individui tali aree;
- **B.35.** interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale in assenza di piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale.

Trasiano, invece, tra le categorie contenute nell'**Allegato A** del nuovo Regolamento per le quali non è necessari alcuna autorizzazione gli interventi relativi:

- **14.** realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone cimiteriali;
- **16.** collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi,

precedentemente inclusi tra quelli per i quali era necessaria l'autorizzazione semplificata.

**Piccoli interventi esonerati dall'autorizzazione paesaggistica** - Sono definiti nell'**allegato A** ([http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170213/Decreto-del-Presidente-della-Repubblica-13-febbraio-2017-n-31\\_17082.html](http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170213/Decreto-del-Presidente-della-Repubblica-13-febbraio-2017-n-31_17082.html)) e si tratta di 31 piccoli interventi che non hanno rilevanza paesaggistica e che non comportano sostanziali modifiche agli edifici. Tra questi figurano:

- opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d'uso;
- interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
- interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, compresi quelli per il miglioramento o adeguamento antisismico che non comportano modifiche alle caratteristiche morfo-tipologiche, ai materiali di finitura o rivestimento, o alla volumetria e all'altezza dell'edificio;

- interventi indispensabili per l'eliminazione delle barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l'installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti simili;
- installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio dei singoli edifici non soggette ad alcun titolo edilizio (condizionatori e impianti di climatizzazione, caldaie, parabole, antenne,...);
- installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici);
- installazione di micro generatori eolici di altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, in edifici non vincolati;
- installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture degli edifici

**Opere di lieve impatto sul territorio** - Nell'**allegato B** ([http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170213/Decreto-del-Presidente-della-Repubblica-13-febbraio-2017-n-31\\_17082.html](http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170213/Decreto-del-Presidente-della-Repubblica-13-febbraio-2017-n-31_17082.html)) al regolamento vengono individuate 42 tipologie di interventi ritenuti di lieve impatto sul territorio tra i quali:

- incrementi di volume non superiori al 10% della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100m<sup>3</sup>, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
- realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati purché eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
- modifiche delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti;
- interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti;
- realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze;
- realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne;
- interventi di adeguamento antisismico o finalizzati al contenimento dei consumi energetici, comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfo-tipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimenti preesistenti;
- interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche che comportano la realizzazione di rampe per superamento di dislivelli superiori a 60 cm, o la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico.

In allegato il **D.P.R. con il Regolamento** ([http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170213/Decreto-del-Presidente-della-Repubblica-13-febbraio-2017-n-31\\_17082.html](http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170213/Decreto-del-Presidente-della-Repubblica-13-febbraio-2017-n-31_17082.html)) che **semplifica le procedure per l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità unitamente all'allegato A** ([http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170213/Decreto-del-Presidente-della-Repubblica-13-febbraio-2017-n-31\\_17082.html](http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170213/Decreto-del-Presidente-della-Repubblica-13-febbraio-2017-n-31_17082.html)), **all'allegato B** ([http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170213/Decreto-del-Presidente-della-Repubblica-13-febbraio-2017-n-31\\_17082.html](http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170213/Decreto-del-Presidente-della-Repubblica-13-febbraio-2017-n-31_17082.html)), **all'allegato C** ([http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170213/Decreto-del-Presidente-della-Repubblica-13-febbraio-2017-n-31\\_17082.html](http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170213/Decreto-del-Presidente-della-Repubblica-13-febbraio-2017-n-31_17082.html)) ed **all'allegato D** ([http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170213/Decreto-del-Presidente-della-Repubblica-13-febbraio-2017-n-31\\_17082.html](http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170213/Decreto-del-Presidente-della-Repubblica-13-febbraio-2017-n-31_17082.html)). **Abbiamo, poi, predisposto una tabella di raffronto tra il nuovo Regolamento ed il precedente di cui al DPR n. 139/2010** ([http://www.lavoripubblici.it/documenti2017/lvpp1/Tabella\\_confronto.pdf](http://www.lavoripubblici.it/documenti2017/lvpp1/Tabella_confronto.pdf)) relativa agli interventi che necessitano di autorizzazione semplificata.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

# Equitalia, rottamazione per 8,3 miliardi

***Dalle prime 502mila richieste di adesione già analizzate, un gettito potenziale per 5,5 miliardi***

ROMA

Per parlare di tesoretto è ancora presto ma la rottamazione delle cartelle, stando alle stime sulle prime 502mila adesioni, è già a tre quarti dell'obiettivo prefissato. Sui poco più di 7,2 miliardi attesi dal Governo con il decreto fiscale collegato all'ultima manovra, i contribuenti si sono impegnati a pagarne almeno 5,5 miliardi. Una previsione prudenziale ipotizzando che almeno un terzo degli 8,3 miliardi del valore dei ruoli rottamati sarà poi scontato in termini di cancellazione di sanzioni e interessi. Per intenderci, la cifra degli 8,3 miliardi resa nota ieri dal presidente e ad (e ora anche commissario straordinario) di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, in audizione alla bicamerale di vigilanza sull'Anagrafe tributaria, è il lordo relativo a 2,5 milioni di cartelle esattoriali (e di queste il 27% aveva un piano di rateizzazione in corso) che i contribuenti hanno deciso di "chiudere" beneficiando dello sconto su sanzioni e interessi. «Siamo confidenti che si raggiungerà almeno l'obiettivo contenuto nella relazione tecnica», ha commentato Ruffini.

E siamo all'inizio. A breve infatti Equitalia ultimerà l'analisi di tutte le 600mila domande di adesione presentate fino al 23 marzo scorso. L'attenzione si è concentrata su 502mila istanze perché 25mila sono state rispediti ai mittenti per meri errori formali (come ad esempio la mancata firma del modulo o l'assenza del documento di identificazione) e altre 73mila sono ancora in corso di lavorazione e saranno elaborate nei prossimi giorni. A queste vanno aggiunte le circa 100mila domande presentate nell'ultima settimana prima della proroga, che ha spostato il termine ultimo al 21 aprile. Come spiegano dall'agente della riscossione, un dato contabile per quest'arco temporale ancora non è disponibile ma dagli sportelli segnalano che è arrivata una vera e propria "marea" di adesioni. La nuova *deadline*, poi, potrebbe far lievitare ulteriormente alla sanatoria.

La riforma dell'impianto del sistema fiscale italiano e la strategia messa in campo dal Governo Renzi e proseguita dal Governo Gentiloni sta dando «frutti molto positivi» secondo Ruffini. E «c'è stata - ha aggiunto - una risposta positiva da parte dei cittadini. Più della metà dei debiti contenuti nelle cartelle per la rottamazione arrivate ad Equitalia prima del 23 marzo risalgono a un periodo precedente alla fine del 2013». Più nel dettaglio, i ruoli rottamati relativi al periodo 2000-2014 sono il 53,2% delle domande analizzate, il resto invece riguarda gli ultimi due anni di magazzino. Sempre poi in riferimento alle istanze già analizzate, emerge che «il 70% dei carichi indicati sono relativi all'agenzia delle Entrate - ha evidenziato l'ad - il 20% all'Inps, il 3% a Comuni e aziende di servizi comunali e il restante 7% alle altre Agenzie fiscali (agenzia delle Dogane e dei Monopoli, agenzia del Demanio), Inail, ministeri, prefetture, ordini professionali, casse di previdenza, Camere di commercio, Regioni eccetera».

Naturalmente per ora si parla di importi solo "prenotati" o comunque su cui i contribuenti hanno manifestato l'intenzione di pagare. La prova del nove si avrà a partire dal mese di luglio quando, dopo aver ricevuto il conto di Equitalia (per il quale il termine slitterà al 15 giugno), i soggetti interessati saranno chiamati a pagare la prima o unica rata della definizione agevolata. Ruffini ha anche ricordato che «i contribuenti hanno scelto il pagamento in forma rateale nel 73% delle circa 600 mila istanze presentate a Equitalia, mentre il versamento in un'unica soluzione nel 27 per cento. In particolare, chi ha scelto il pagamento dilazionato, in nove casi su dieci ha optato per il numero massimo di rate, ossia 5 con ultima scadenza a settembre 2018».

Anche dal presidente della commissione di vigilanza dell'Anagrafe tributaria, Giacomo Antonio Portas (Pd), arriva il riconoscimento di come la rottamazione «rappresenti un importante segnale di un'Italia che sta cambiando in quanto il 50% delle pratiche è stato gestito online» (si veda Il Sole 24 Ore di domenica).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Mobili

Giovanni Parente



# Diritto & Fisco



L'ad di Equitalia Ruffini, alla camera, ha fatto il primo bilancio dell'adesione agevolata

## Rottamazione da otto miliardi Sono 502.000 le istanze lavorate. 78 mln per le casse

DI CRISTINA BARTELLI

Il valore delle richieste di rottamazione delle cartelle esattoriali è arrivato a quota 8,3 mld. Delle oltre 600 mila istanze arrivate fino al 23 marzo, gli sportelli di Equitalia hanno già lavorato 502 mila domande e di queste il controvalore residuo complessivo è pari a circa 8,3 mld di euro. Ad annunciarlo, in audizione ieri in commissione vigilanza tributaria, l'amministratore delegato e presidente di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, che per la prima volta ha fatto un bilancio economico della partita rottamazione delle cartelle. Solo per conto dell'Agenzia delle entrate è arrivato un numero di istanze dal valore di quasi 6 miliardi di euro (più precisamente 5,775 mld), segue l'Inps con 1,6 mld e i comuni e gli altri enti partecipati con quote da 295 mln di euro. Le istanze dei professionisti che hanno sanato con le proprie casse di appartenenza ammontano a 78,1 mln di euro. I contribuenti che finora hanno scelto la rottamazione nel 73% dei casi pagheranno a rate invece che in una unica soluzione e il 63% degli istanti ha presentato domanda per il 100% del debito che ha nei confronti di Equitalia. Infine da un punto di vista di identikit di chi rottama emerge che se il 63% è persona fisica il 13,6% delle persone giuridiche ha il 57,2% del valore di quegli 8,3 mld chiesti in rottamazione. Ruffini ha evidenziato che «c'è stata una risposta positiva da parte dei cittadini. Più della metà dei debiti contenuti nelle cartelle per la rottamazione, arrivate a Equitalia prima del 23 marzo, risalgono a un periodo anteriore al 2013», ha evidenziato il numero uno di Equitalia.

Il presidente della commissione Giacomo Portas, ha evidenziato come «tale manovra rappresenti un importante segnale di un'Italia che sta cambiando in virtù del fatto che il 50% delle pratiche è stato gestito online e che tale manovra consentirà un incasso ancora maggiore di quanto previsto, superando, presumibilmente, i 4 miliardi e 700 milioni di euro».

**I valori della rottamazione.** Il dato degli 8,3 mld è ancora provvisorio, nell'audizione

si legge, infatti, che «potrà subire una modifica, innanzitutto, dopo le verifiche sull'effettiva possibilità di definire tutti i debiti indicati dai contribuenti nelle loro istanze. Inoltre», spiega Ruffini, «da tale cifra, che è già al netto delle somme aggiuntive e degli interessi di mora eventualmente maturati dopo la trasmissione dei carichi, dagli enti creditori a Equitalia, andranno decurtati gli importi affidati, a titolo di «sanzione», nonché aggiunti gli oneri di riscossione, i diritti di notifica della cartella di pagamento e le eventuali spese per procedure esecutive». Una sottrazione che, anche se prudenzialmente si aggirasse intorno al 25%, comunque, farebbe registrare introiti già superiori ai 5 mld scritti nella relazione tecnica di accompagnamento della misura. Si deve considerare, inoltre, che sulle 600 mila istanze presentate mancano all'appello dei conteggi 25 mila domande che non avevano i requisiti formali per la presa in carico e per cui è stato chiesto ai contribuenti di reintegrare la domanda e ripresentarla, e mancano ancora da lavorare le altre 73 mila istanze. Inoltre i nuovi invii viaggiano in media a 9.426 domande al giorno e c'è tempo fino al 21 aprile per aderire alla sanatoria.

**Domande di rottamazione.** Dalla prima analisi effettuata da Equitalia sulle istanze lavorate fino al 23 marzo, sul rapporto tra il debito per il quale il contribuente ha richiesto la definizione e il debito residuo complessivo iscritto a ruolo è emerso che il 63% dei soggetti richiedenti (per un controvalore sugli 8,3 mld pari al 31%) ha inserito nella richiesta la totalità dei propri debiti iscritti a ruolo, il 17% dei soggetti richiedenti (per un controvalore pari al 27% del totale) ha inserito nella richiesta pressoché oltre la metà dei propri debiti iscritti a ruolo e il 20% dei soggetti richiedenti, per un controvalore pari al 12% del totale, ha scelto di inserire nella richiesta meno della metà dei propri debiti iscritti a ruolo.



Il documento sul sito [www.italiaooggi.it/documenti](http://www.italiaooggi.it/documenti)

### Domande di definizione agevolata per tipologia di ente creditore (dati al 23/03/2017)

Tipologia Ente	Residuo oggetto di richiesta di adesione in milioni di euro	%
Agenzia delle entrate	5.775,5	69,4%
Altro Erario (Agenzia delle dogane e dei monopoli, Agenzia del demanio, Ministeri, ec...)	201,4	2,4%
INPS	1.695,4	20,4%
INAIL	78,5	0,9%
Comuni ed enti partecipati	295,2	3,5%
Province ed enti partecipati	7,8	0,1%
Regioni ed enti partecipati	142,6	1,7%
Camere di commercio	22,5	0,3%
Consorzi	10,9	0,1%
Ordini professionali	0,6	0,0%
Casse di previdenza	78,1	0,9%
Altri enti	13,0	0,2%
<b>Totale residuo oggetto di richiesta di adesione</b>	<b>8.321,3</b>	<b>100,0%</b>

### Definitivi gli interventi sul sisma

Prorogati i termini per aderire alla rottamazione delle cartelle di Equitalia dal 31 marzo al 21 aprile. Posticipata quindi anche la data entro cui la società di riscossione potrà inviare una risposta ai contribuenti, che viene spostata dal 31 maggio al 15 giugno. Le disposizioni in questione rientrano nel dl 8/2017, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, modificate e licenziate il 23 marzo scorso dalla camera. Ieri, palazzo Madama si è pronunciata, con 153 voti a favore, 104 contrari e 1 astenuto in senso favorevole alla conversione in legge del dl terremoto, su cui il governo aveva apposto la fiducia. Finalità del testo è sostenere il reddito delle popolazioni e delle imprese colpite

nel Centro Italia e rilanciare le attività produttive. Oltre a proroghe in materia fiscale e amministrativa per sgravare i cittadini delle incombenze burocratiche, è stata identificata una specifica misura a favore dei cittadini in condizioni di disagio economico. È stata rinviata la cassa integrazione ai lavoratori delle imprese danneggiate. Inoltre è disciplinato un potenziamento del personale dedicato alle attività di costruzioni per la pubblica amministrazione e un rafforzamento dell'unità attiva presso il ministero dei beni culturali, per tutelare maggiormente e sveltire i lavori relativi al patrimonio culturale. Alle regioni è affidata la gestione del patrimonio edilizio pubblico da destinare agli sfollati.

Eden Uboldi

Accertamento. Le nuove regole si applicheranno anche a controlli già in corso - Termini per impugnare dall'accettazione della mail da parte del sistema

## Atti fiscali via Pec, conto alla rovescia

*Dal 1° luglio nuove notifiche: per studi professionali e amministrazione procedure da rivedere*

Conto alla rovescia per le nuove regole sulla notifica degli accertamenti fiscali. Dal **1° luglio 2017**, infatti, gli **accertamenti** dell'agenzia delle Entrate dovranno essere **notificati via Pec**. Ma i controlli che sfoceranno, poi, in atti notificati via Pec, in molti casi, potrebbero essere già in corso. La novità caratterizzerà le missive dell'amministrazione finanziaria, con la conseguenza che dalla ricezione nella casella di posta decorreranno i termini sia di adesione sia di impugnazione. Inoltre questa novità comporterà il fatto che sia gli **studi professionali** che l'amministrazione dovranno tener conto delle nuove disposizioni anche **dal punto di vista organizzativo**.

Ma veniamo al quadro normativo e alle sue conseguenze. Il Dl 193/2016 ha integrato le modalità di notifica degli atti tributari, prevedendo oltre agli attuali sistemi (tramite messi comunali o autorizzati dall'ufficio ovvero raccomandata con avviso di ricevimento), anche l'utilizzo della posta elettronica certificata.

In particolare, tale nuovo canale potrà essere utilizzato per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o società e ai professionisti iscritti in albi o elenchi. L'invio dovrà essere presso la casella risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), la cui consultazione è disponibile agli uffici e dovrà seguire le modalità previste dal regolamento di cui al Dpr 68/2005.

Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza del potere di accertamento e riscossione, la notificazione si intende perfezionata per l'ufficio nel momento in cui il gestore della sua casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio. Per il contribuente, invece, la notifica è perfezionata alla data di consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della Pec trasmette all'ufficio.

Di fatto, i termini di impugnazione iniziano a decorrere non dalla materiale "apertura" della mail ricevuta, bensì dall'accettazione da parte del sistema. È evidente che ogni contribuente dovrà così diligentemente monitorare la propria casella Pec, al fine di non rischiare la definitività di provvedimenti notificatigli.

Se la Pec del destinatario risulta satura, l'Agenzia è tenuta ad un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche tale secondo invio la casella risulta satura o l'indirizzo inattivo o invalido, la notificazione va eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e va pubblicato, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, il relativo avviso nello stesso sito per la durata di 15 giorni. L'ufficio, inoltre, deve avvisare il contribuente dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. In questa ipotesi, per il contribuente, la notificazione si perfeziona nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa.

Per quanto riguarda i soggetti non obbligati ad un indirizzo Pec, e quindi persone fisiche residenti e non giuridiche come fondazioni, Onlus ecc, la notificazione può essere eseguita comunque tramite Pec solo se sia stata avanzata specifica richiesta. L'istanza va presentata a cura del contribuente interessato solo telematicamente utilizzando il modello approvato dall'Agenzia (provvedimento 44027/2017); nella stessa, oltre ai dati anagrafici, va indicato l'indirizzo Pec cui l'ufficio potrà fare riferimento per le notifiche. A tal fine è possibile anche l'indicazione della mail di un terzo scelto però tra i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie, ovvero il coniuge, un parente o affine entro il quarto grado. Anche per questa ipotesi, la norma prevede che ove in seguito al primo invio, la casella fosse risultata satura, l'ufficio dovrà tentare un secondo invio decorsi almeno sette giorni dal primo. Tuttavia, se anche tale secondo tentativo fosse infruttuoso, l'amministrazione dovrà procedere con le ordinarie modalità di notifica quali il messo, la posta, ecc...

È evidente che dinanzi a tale circostanza, gli Uffici potrebbero trovarsi in "ritardo" rispetto alla decadenza del potere di accertamento, con la conseguenza che verosimilmente tenteranno

---

**COSÌ LE COMUNICAZIONI** Due tentativi a disposizione degli uffici poi, se la mail risulta respinta perché la casella è satura, viene pubblicato un avviso sul sito Infocamere

il primo invio con adeguato anticipo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Laura Ambrosi

Fino a luglio. Necessario seguire le regole ancora in vigore che impongono la sottoscrizione autografa

## Firma «digitale» a rischio nullità

Con l'introduzione della **Pec** i **contribuenti** non riceveranno più avvisi di accertamento cartacei, bensì **documenti informatici**. La specificità del rapporto tra Fisco e contribuente impone però il rispetto anche di regole formali ai fini della validità dell'atto. Assume così particolare rilievo la sottoscrizione, che secondo l'articolo 42 del Dpr 600/73, è necessaria a pena di nullità.

Attualmente, la norma (articolo 15, comma 7, DI 78/2009) consente di sostituire la firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile e tale possibilità è stata prevista (provvedimento Entrate 2/11/2010) solo per gli atti prodotti da sistemi automatizzati e da attività a carattere seriale effettuate con modalità di lavorazione accentrata. È il caso degli accertamenti delle tasse automobilistiche, delle concessioni governative o dei canoni di locazione non dichiarati, che riguardano cioè controlli seriali ed accentrati.

Per gli accertamenti ordinari, quindi, la sottoscrizione, necessaria ai fini della validità può essere autografa ovvero, in vigore della Pec, attraverso firma digitale, atteso che il contribuente riceverà documenti informatici e non cartacei.

In tale contesto, il riferimento è il Cad (Codice dell'amministrazione digitale) secondo il quale sui documenti informatici va apposta la "firma digitale", ossia un particolare tipo di firma basata su un sistema di chiavi crittografiche, che consente al titolare e al destinatario di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico. Pertanto, la firma digitale non è la sola indicazione del nome, bensì la creazione di un sistema di "chiavi" che consentono al ricevente la verifica dell'autenticità dell'atto. La procedura prevede poi, per obbligo, l'invio tramite Pec del file firmato digitalmente in uno specifico formato.

In altre parole, solo la combinazione di firma digitale ed invio tramite Pec consentirà al contribuente un immediato controllo dell'autenticità del provvedimento notificato, oltre che l'accesso a tutte le informazioni ed atti correlati.

L'utilizzo del Cad però, è attualmente escluso per le attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale (articolo 2, Dlgs 82/2005) e pertanto è verosimile che prima dell'avvio a regime delle notifiche via Pec degli accertamenti tributari (1° luglio 2017), la norma potrà subire modificazioni.

Negli ultimi tempi, tuttavia, si sta verificando un fenomeno singolare: alcuni uffici hanno già sostituito per gli accertamenti la sottoscrizione autografa del direttore con la "firma digitale". I provvedimenti così firmati sono però stampati e notificati via posta. Il contribuente riceve un atto cartaceo con la dicitura del nome e la precisazione che è stato "firmato digitalmente", senza nessuna sottoscrizione autografa.

L'Agenzia, quindi, da un lato pare aver applicato il Cad con un'asserita firma digitale, nonostante ne sia espressamente escluso l'uso per gli atti di controllo; dall'altro notifica secondo le regole ordinarie, atteso che solo dal 1° luglio sarà possibile l'utilizzo della Pec.

L'accertamento è di fatto privo di sottoscrizione poiché non segue le precise regole imposte per la firma digitale; tanto più che con tale sistema, il contribuente è impossibilitato a qualunque riscontro. Ne dovrebbe così conseguire la nullità, atteso il chiaro tenore della norma. Tuttavia, occorrerà attendere le prime pronunce in merito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonio Iorio

Dichiarazioni. Le istruzioni della circolare 7/2017

## Fondi complementari, più righe per la deducibilità

La circolare dell'agenzia delle Entrate 7/2017 illustra come devono essere esposti i contributi versati ai fondi di previdenza complementare, in funzione delle diverse situazioni di deducibilità previste dalla legge.

I fondi che danno diritto alla deduzione di cui all'articolo 10, lettera e bis) del Tuir sono tutti i fondi pensione disciplinati dal Dlgs 252/2005. Poiché il limite di deducibilità generale (esclusi i casi particolari) di 5.164,57 euro previsto dall'articolo 8, comma 4 del Dlgs 252/2005 è complessivo, cioè vi concorrono tutti i versamenti effettuati nell'anno anche verso fondi diversi e da parte di sostituti diversi, in presenza di due o più certificazioni uniche, coloro che predispongono il 730 dovranno verificare l'eventuale presenza dell'annotazione CC per accertare che non siano stati superati i limiti di deducibilità.

I punti da E27 a E31 individuano le situazioni che hanno dato luogo a diversi regimi di deducibilità fiscale nell'anno. Il rigo E27 ospita i contributi ordinari, cioè quelli che scontano il limite generale di abbattimento dal reddito imponibile di 5.164,57 euro. Qualora questi versamenti siano stati effettuati dal sostituto d'imposta, e quindi esposti nella della Cu 2017 reddito 2016 (codice 1 nel punto 411), la verifica di chi presta l'assistenza fiscale è che gli importi esposti nelle colonne 1 e 2 del rigo E27 della dichiarazione corrispondano agli importi indicati nei punti 411 (contributi esclusi) e 412 (contributi non esclusi) della Cu, al netto degli eventuali contributi versati per i familiari a carico esposti nei punti 422 e 423 della Cu. Il rigo E28 è invece destinato all'esposizione dei contributi versati dai lavoratori di prima occupazione dal 1° gennaio 2007, e cioè coloro che prima di quella data risultavano privi di una copertura previdenziale obbligatoria ( comma 6 dell'articolo 8 del Dlgs 252/2005).

A questi lavoratori è infatti riservata la possibilità di dedurre, oltre il limite annuale di 5.164,57 euro, a partire dal 6° e fino al 25° anno di partecipazione al fondo, quanto non dedotto nei primi cinque anni (di partecipazione al fondo) e cioè la differenza tra euro 25.882,26 (5.164,57 x 5, cioè l'importo massimo potenzialmente deducibile) e quanto effettivamente versato e dedotto nel primo quinquennio. L'utilizzo dell'extra deduzione, presuppone che nell'anno (in cui è riconosciuta) siano stati versati più di 5.164,57 euro, e comunque non può eccedere annualmente i 2.582,29 euro.

Se il versamento è stato effettuato dal sostituto d'imposta, i dati dovranno essere prelevati dalla Cu, dove il lavoratore deve essere codificato con 3 al punto 411. In particolare gli importi da indicare nel 730 nella colonna 1 e 2 del rigo E28 dovranno coincidere con quanto riportato nella Cu2017 nei punti 412, 413 e 417.

Il rigo E29 è riservato ai lavoratori iscritti ai fondi in situazione di squilibrio finanziario (esempio, Fondo Mario Negri per i dirigenti del commercio), per i quali non si applica il limite di deducibilità ordinario. Si tratta dei dipendenti codificati con 2 nel punto 411 della Cu 2017, i cui versamenti riportati nei punti 412 e 413 della certificazione devono corrispondere a quanto esposto nel rigo E29.

Il rigo E30 va compilato se il lavoratore abbia versato nel 2016 contributi in favore di familiari a carico ex articolo 12 del Tuir, contributi non dedotti dal familiare medesimo (di cui chi presta assistenza fiscale dovrà accertarsi). Il diritto alla deduzione si trasferisce al lavoratore che ha effettuato il pagamento, che ha a carico il soggetto titolare della posizione previdenziale. Se il versamento è effettuato per il tramite del datore di lavoro, gli importi da indicare nella dichiarazione dei redditi in corrispondenza del rigo E30 (colonna 1 e 2) dovranno coincidere con quanto esposto nella Cu ai punti dedicati n. 422 e 423.

L'ultimo rigo E31 ospita invece la situazione particolare propria dei dipendenti pubblici iscritti ai fondi pensione pubblici, per i quali continuano ad applicarsi le regole di deducibilità previste fino al 31 dicembre 2016, cioè prima della riforma della previdenza complementare di cui al Dlgs 252/2005 (compreso il limite di deducibilità pari al doppio della quota di Tfr destinata al fondo pensione). Sono i dipendenti codificati nel punto 411 della Cu con il numero 4, ed i cui importi sono esposti nella certificazione nei punti 412 (dedotti), 413 (non dedotti) e 414 (Tfr al fondo pensione), importi che devono coincidere con quanto indicato in dichiarazione dei redditi nel rigo E31 colonne 1, 2 e 3 (dedotti, Tfr trasferito, non dedotti).

La circolare precisa che, in considerazione delle diverse situazioni a cui corrispondono diverse regole di deducibilità, qualora il lavoratore nel corso del 2016 si sia trovato in più di una situazione, dovranno essere compilati più righe della dichiarazione (da E27 a E31). Particolare attenzione dovrà porre chi presta l'assistenza fiscale, nel caso in cui il contribuente presenti oltre alla Cu anche le eventuali certificazioni rilasciate da un fondo pensione aperto, in quanto in questo caso sarà il contribuente medesimo a dover specificare per iscritto sulla certificazione del fondo che l'importo non è stato escluso dal reddito di lavoro dipendente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Barbara Massara